

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1246 del 16/03/2020
Oggetto	D.LGS n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - HERAMBIENTE SPA CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE C. BERTI PICHAT n. 2/4 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'INSTALLAZIONE IPPC DENOMINATA "CENTRO ECOLOGICO BAIONA" (PUNTI 5.1.a), 5.1.b), 5.2.a), 5.2.b), 5.3.a1), 5.3.a2), 6.11) DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) SITA IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA n. 182 - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1274 del 13/03/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	DANIELA BALLARDINI

Questo giorno sedici MARZO 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.LGS n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - **HERAMBIENTE SPA** CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE C. BERTI PICHAT n. 2/4 – **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'INSTALLAZIONE IPPC DENOMINATA “**CENTRO ECOLOGICO BAIONA**” (PUNTI 5.1.a), 5.1.b), 5.2.a), 5.2.b), 5.3.a1), 5.3.a2), 6.11) DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) SITA IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA n. 182 – AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -

LA DIRIGENTE

PREMESSO che per l'esercizio dell'installazione IPPC denominata “**Centro Ecologico Baiona**” sita in Comune di Ravenna, Via Baiona n. 182, in cui è svolta tra l'altro l'attività IPPC di incenerimento (D10) di rifiuti urbani e speciali anche pericolosi, **HERAmbiente SpA** avente sede legale in Bologna, Viale C. Berti Pichat n. 2/4 (Partita IVA/C.F. 02175430392) risulta titolare dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** di cui alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 così come successivamente aggiornata per modifica non sostanziale con proprie determinazioni dirigenziali n. DET-AMB-2019-3295 del 09/07/2019 e n. DET-AMB-2019-4806 del 18/10/2019;

VISTA la comunicazione di modifica presentata da HERAmbiente SpA ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA in data 18/10/2019 e acquisita agli atti di questa Agenzia con ns. PG/2019/174448 del 12/11/2019, così come integrata ai fini dell'avvio del procedimento in data 19/12/2019 (ns. PG/2019/195284), con istanza di aggiornamento delle condizioni stabilite nell'AIA n. 1562 del 29/03/2019 e smi per l'ammissione allo smaltimento nel Forno F3 di rifiuti urbani pericolosi di provenienza extraregionale, senza necessità di provvedere preliminarmente ad accordi regionali;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante “Norme in materia ambientale”, in particolare il Titolo III-bis della Parte II e il Titolo I della Parte IV in materia, rispettivamente, di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e di gestione dei rifiuti;
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATO che:

- la modifica comunicata, riguardante la variazione delle condizioni di funzionamento del Forno F3 esclusivamente in termini di provenienza dei rifiuti urbani pericolosi già ammessi allo smaltimento mediante incenerimento, non necessitava di essere preventivamente sottoposta a verifica di assoggettabilità a VIA (screening), come comunicato in data 16/12/2019 dalla competente Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto (ns. PG/2019/195284);
- rispetto all'AIA in essere, nulla muta nelle tipologie e nella quantità massima di rifiuti trattabili mediante incenerimento (D10) nel Forno F3;
- ai sensi dell'art. 182, comma 3) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, "è vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano". Tale divieto fa riferimento esclusivamente ai rifiuti urbani non pericolosi, non ponendo alcuna condizione in merito ai rifiuti urbani pericolosi che possono essere smaltiti in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti senza necessità di provvedere preliminarmente ad accordi regionali;
- in ragione delle caratteristiche tecniche del Forno F3, risulta verificata dal gestore la capacità di far fronte a esigenze di smaltimento di rifiuti urbani pericolosi di provenienza extraregionale, garantendo comunque la priorità alle utenze locali e regionali;

RICHIAMATI in particolare:

- l'art. 5 "Definizioni" e l'art. 29-nonies "Modifica degli impianti o variazione del gestore" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare la variazione delle condizioni di funzionamento del Forno F3 facente parte del Centro Ecologico Baiona comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica non sostanziale presentata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore ha provveduto al pagamento a favore di ARPAE delle dovute spese istruttorie ai fini dell'aggiornamento dell'AIA in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

RITENUTO pertanto che non sussistono elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza, per cui si provvede all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 1562 del 29/03/2019 e smi, per le parti interessate;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare, ovvero adeguare, le garanzie finanziarie richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATE:

- ✓ la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- ✓ la *Legge 24 gennaio 2011, n. 1* di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 26 novembre 2010, n. 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per le imprese registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

CONSIDERATO che il Centro Ecologico Baiona risulta registrato EMAS (n. IT-001324) a far tempo dal 28/04/2011;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014 per cui, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, le garanzie finanziarie richieste per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti anche pericolosi nel Centro Ecologico Baiona sono determinate secondo le modalità indicate nella suddetta DGR n. 1991/2003 con le riduzioni di cui alla L. n. 1/2011, come da AIA n. 1562 del 29/03/2019 e smi, per cui il gestore ha provveduto in proposito. La garanzia finanziaria in essere prestata a favore di questa Agenzia per l'esercizio delle operazioni di smaltimento mediante incenerimento di rifiuti anche pericolosi nel Forno F3 del Centro Ecologico Baiona interessato dalla modifica in questione, che non subisce alcuna variazione in termini di ammontare e di durata, dovrà essere adeguata per aggiornamento dell'AIA con riferimento al presente atto;

ATTESO che la suddetta garanzia finanziaria dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Chemeri Francesca, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. Di considerare la variazione riguardante le condizioni di funzionamento, in termini di provenienza dei rifiuti urbani pericolosi ammessi allo smaltimento mediante incenerimento nel Forno F3 dell'installazione IPPC in oggetto, comunicata dal gestore in data 18/10/2019 ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi (ns. PG/2019/174448), così come sommariamente descritta nelle premesse, come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA** per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, della propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi;
2. **Di aggiornare l'AIA n. 1562 del 29/03/2019 e smi** rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, a **HERAmbiente SpA** avente sede legale in Bologna, Viale C. Berti Pichat n. 2/4 (Partita IVA/C.F. 02175430392) per l'esercizio dell'installazione IPPC denominata "**Centro Ecologico Baiona**" sita in Comune di Ravenna, Via Baiona n. 182, come di seguito indicato:
 - 2.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata sostituendo il **paragrafo B1)** dell'Allegato alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi con il seguente:

B1) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA

GRADO DI COMPLESSITÀ INSTALLAZIONE	ALTA (€ 1.000,00)	MEDIA (€ 500,00)	BASSA (€ 250,00)
---	-----------------------------	----------------------------	----------------------------

TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO AIA = € 500,00

In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 18/10/2019 (ns. PG/2019/174448), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008, così come modificata con DGR n. 155/2009, al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA con versamento effettuato in data 16/10/2019 per un importo pari a € 500,00.

- 2.b) Le condizioni stabilite nell'AIA per la **gestione dei rifiuti** sono aggiornate sostituendo le **prescrizioni** impartite nel **paragrafo D2.8)** dell'Allegato alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi per l'attività di smaltimento mediante incenerimento (D10) di rifiuti anche pericolosi nel Forno F3, con le seguenti:

Prescrizioni

1. **L'attività di gestione dell'impianto di incenerimento (D10) di rifiuti anche pericolosi (Forno F3) deve essere svolta nel rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:**

- 1.a) *Il Forno F3 è costituito nel suo complesso da:*

- *sezione di ricevimento, stoccaggio e preparazione cariche omogenee di rifiuti da alimentare al forno;*
- *sezione di termodistruzione rifiuti;*
- *sezione di recupero energetico con produzione di energia elettrica;*
- *sezione di depurazione fumi;*
- *sezione di trattamento chimico-fisico dedicato delle acque di lavaggio fumi, compreso trattamento dei fanghi prodotti con metalli pesanti.*

- 1.b) *Per quanto riguarda lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso, i rifiuti liquidi sono stoccati nel parco serbatoi situato all'interno dei limiti di batteria dell'impianto (sezione 600 del Forno F3), costituito nell'assetto impiantistico modificato da 19 serbatoi (S-601, S-602, S-604, S-605, S-606, S-607, S-609, S-610, S-611A/B, S-618A/B, S-621, S-121, S-634, S-635, S-636, S-637, S-638) di capacità complessivamente pari a circa 1.260 m³.*

Lo stoccaggio dei rifiuti solidi sfusi viene effettuato nella fossa impermeabilizzata divisa in settori omogenei, i rifiuti fangosi in apposita tramoggia di volume pari a 60 m³, i fusti in preposta area impermeabilizzata e coperta da tettoia oppure, nell'assetto impiantistico attuale, anche all'interno dell'edificio adiacente alla predetta tettoia in cui sono stoccati, in area dedicata, i pacchi di rifiuti sanitari ospedalieri.

In area limitrofa alla sala controllo del forno F3 è inoltre presente una piazzola di sosta cordolata, dedicata a mezzi contenenti i rifiuti in attesa di analisi prima di poter essere avviati a termodistruzione che nello stato di fatto può essere utilizzata, all'occorrenza, per operazioni di filtrazione/aspirazione dei rifiuti liquidi conferiti a mezzo ATB o in cisternette da 1 m³.

Nell'assetto impiantistico modificato, i rifiuti liquidi possono essere stoccati anche nella tettoia fusti che viene riorganizzata contestualmente alla realizzazione della nuova piazzola per lo scarico delle autocisterne, con linea diretta di alimentazione al forno.

Il conferimento di alcune tipologie di rifiuti potrà avvenire in un'area chiusa dedicata alla lavorazione di cisternette in cui, oltre alle operazioni di defustaggio e riconfezionamento, sarà realizzato anche lo stoccaggio delle cisternette stesse.

Fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 1.d), lo stoccaggio non costituisce operazione autonoma di gestione dei rifiuti in ingresso ma attività ausiliaria, funzionale e strettamente connessa con il procedimento tecnologico di incenerimento dei rifiuti nel Forno F3.

- 1.c) *Nei periodi di fermata del Forno F3, non è consentito lo svolgimento di operazioni di svuotamento e riconfezionamento dei rifiuti liquidi confezionati in cisternette.*

- 1.d) **Esclusivamente in condizioni di fermata del Forno F3, nei nuovi serbatoi S-636, S-637, S-638 sono altresì autorizzate operazioni di stoccaggio (D15 oppure R13) per le seguenti tipologie di rifiuti liquidi anche pericolosi da destinare a trattamento termico in impianti esterni:**

Codice EER	Descrizione dei rifiuti
05 01 05*	perdite di olio
07 01 01*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
07 01 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 01 08*	altri fondi e residui di reazione
07 02 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 02 08*	altri fondi e residui di reazione
07 05 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 07 01*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
07 07 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
07 07 08*	altri residui di distillazione e residui di reazione
08 03 14*	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
13 02 05*	oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13 03 01*	oli isolanti e oli termovettori, contenenti PCB
13 05 06*	oli prodotti da separatori olio/acqua
14 06 02*	altri solventi e miscele di solventi alogenati
14 06 03*	altri solventi e miscele di solventi
16 03 06	rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 160305
16 05 06*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
16 07 08*	rifiuti contenenti oli
16 07 09*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
16 10 01*	rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose
16 10 02	rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelle di cui alla voce 161001
16 10 04	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 161003
19 02 04*	rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso
19 02 08*	rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191305
19 13 07*	rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose

Nel caso, tale stoccaggio non costituisce attività ausiliaria, funzionale e strettamente connessa con il procedimento tecnologico di incenerimento dei rifiuti nel Forno F3, ma operazione autonoma di stoccaggio di rifiuti liquidi anche pericolosi per cui è fissata una capacità massima istantanea complessivamente pari 300 tonnellate, corrispondenti a un quantitativo massimo annuo pari a 5.000 tonnellate/anno.

- 1.e) Nelle strutture di ricevimento e stoccaggio vengono effettuate operazioni di verifica delle caratteristiche dei rifiuti per valutarne la compatibilità con il successivo processo di incenerimento nel Forno F3; vengono effettuate inoltre operazioni di eventuale triturazione, nonché omogeneizzazione per la preparazione di cariche omogenee di rifiuti da alimentare al Forno F3. Ai fini della complessiva attività di trattamento dei rifiuti nel Forno F3 è espressamente autorizzata anche l'attività di miscelazione di rifiuti in deroga al divieto di cui all'art. 187, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi; la miscelazione dei rifiuti è autorizzata nel rispetto delle specifiche disposizioni sulla gestione dei rifiuti della presente AIA e nel rispetto delle disposizioni generali indicate al comma 2) del predetto art. 187.
- 1.f) La quantità massima di rifiuti trattabili mediante incenerimento (**D10**) nel Forno F3 è attualmente fissata pari a **40.000 tonnellate/anno** che, a seguito del revamping, viene incrementata fino a **50.000 tonnellate/anno** nell'assetto impiantistico modificato.
- 1.g) Le tipologie di rifiuti anche pericolosi prodotti da terzi ammessi all'impianto sono esclusivamente quelli elencati nella tabella riportata nella Sezione D1 del presente Allegato all'AIA, fissando i quantitativi massimi annui per ciascun tipo di rifiuti autorizzati. In particolare, ai sensi dell'art. 237-sexies, comma 2) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, tale elenco

contiene altresì le quantità e i poteri calorifici inferiori minimi e massimi delle diverse tipologie di rifiuti pericolosi che possono essere trattati nell'impianto nonché i flussi di massa minimi e massimi di tali rifiuti pericolosi e il loro contenuto massimo di policlorobifenile (PCB), pentaclorofenolo (PCP), cloro, fluoro, zolfo, metalli pesanti.

- 1.h) Le ceneri pesanti e scorie di cui al codice EER 190111* ammesse allo smaltimento mediante incenerimento nel Forno F3 contengono inquinanti organici persistenti (POPs - Persistent Organic Pollutants) in quantità superiori ai limiti di concentrazione di cui all'Allegato IV del Regolamento CE n. 850/2004.
- 1.i) Sono ammessi anche rifiuti con provenienza extraregionale garantendo comunque la priorità alle utenze locali e regionali. A tale riguardo, salvo specifici accordi, non è consentito lo smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi (appartenenti alla famiglia 20 dell'Elenco Europeo dei Rifiuti) provenienti da altre Regioni.
- 1.j) I rifiuti vengono ammessi all'impianto secondo le procedure di omologazione e accettazione indicate nel Manuale Operativo del Forno F3 e in particolare:
- Nel caso di rilevamento di sostanze radioattive nei carichi in entrata devono essere seguite le specifiche procedure di controllo definite in accordo con ARPAE.
 - Per il conferimento dei rifiuti è disponibile una piazzola attrezzata per la sosta dei mezzi in cui si procede al campionamento del carico dei rifiuti conferiti prima della presa in carico definitiva.
 - Per la conservazione dei campioni prelevati sui carichi in ingresso per le necessarie verifiche di rispondenza è prevista una procedura specifica.
- 1.k) Nell'area dedicata opportunamente individuata e segnalata presso l'area di pertinenza del Forno F3 sono altresì autorizzate operazioni di **stoccaggio (R13/D15) per le seguenti tipologie di rifiuti da imballaggio** da destinare a recupero/smaltimento esterno, previo pretrattamento (triturazione), nel Forno F3:

Codice EER	Descrizione dei rifiuti
15 01 03	Bancali (pallet) in legno
15 01 10*	Cisternette in plastica (bonze da 1 m ³)

La capacità massima istantanea di stoccaggio dei rifiuti da imballaggio non pericolosi è fissata pari **7,5 tonnellate**, corrispondenti a un quantitativo massimo annuo pari a **300 tonnellate/anno**.

La capacità massima istantanea di stoccaggio dei rifiuti da imballaggio pericolosi è fissata pari **10 tonnellate**, corrispondenti a un quantitativo massimo annuo pari a **150 tonnellate/anno**.

Deve essere garantita la piena rintracciabilità degli imballaggi fisicamente separati dai rifiuti avviati a incenerimento e sottoposti a stoccaggio.

- 1.l) Le operazioni di stoccaggio, movimentazione e miscelazione dei rifiuti devono essere gestite secondo le modalità e procedure descritte nel Manuale Operativo del Forno F3; in ogni caso:
- I rifiuti liquidi stoccati nei serbatoi devono essere in quantità inferiore almeno del 5% del volume complessivo disponibile per ogni serbatoio. Ogni serbatoio deve essere dotato di strumento di misura del livello e riportare una sigla di identificazione. Gli sfiati dei serbatoi devono essere captati e inviati a termodistruzione.
 - Per lo stoccaggio dei fusti nell'area attrezzata e contenitori di rifiuti ospedalieri nel capannone chiuso deve essere garantito il raggruppamento, nelle diverse sezioni, di sostanze fra di loro compatibili. I fusti stoccati su pedane non devono essere sovrapposti per più di 3 piani. I ranghi devono essere ordinati e si devono prevedere appositi corridoi di ispezione per accertare eventuali perdite e fuoriuscite.
 - In caso di fermata per manutenzione del Forno F3, i rifiuti a rischio infettivo devono essere conservati al chiuso in modo da evitare il deteriorarsi dei contenitori esterni e/o alterazioni dei rifiuti in essi contenuti tali da compromettere le caratteristiche strutturali dei contenitori stessi, in relazione al materiale utilizzato per la loro realizzazione.
 - Nel Manuale Operativo deve essere prevista specifica procedura che regola le modalità di gestione di determinati tipi di imballaggi, quali in particolare bancali o pallet di legno e cisternette o bonze in plastica, in ingresso al Forno F3 in quanto utilizzati per movimentare i rifiuti destinati all'incenerimento. Tali imballi vengono fisicamente separati dai rifiuti, nel momento in cui questi ultimi vengono effettivamente alimentati in camera di combustione, sostanzialmente per motivi di efficienza e ottimizzazione del processo di combustione; per dimensione e per costituzione, tali imballaggi non

risultano idonei ad essere alimentati in camera di combustione insieme con il rifiuto contenuto.

- *Gli imballi così separati vengono destinati, in via preferenziale, a recupero esterno e qualora le condizioni degli stessi non lo consentissero, vengono destinati allo smaltimento per incenerimento nel Forno F3, previa triturazione.*
- *Le operazioni di miscelazione e omogeneizzazione fra tipologie diverse di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi sono ammesse al fine di ottenere miscele omogenee di rifiuti destinate a rendere ottimale e più sicuro lo smaltimento finale. Al riguardo la miscelazione è consentita in quanto finalizzata all'ottimizzazione dell'assetto di marcia dell'impianto, ma deve essere limitata a rifiuti appartenenti a categorie fra di loro compatibili e che non danno origine a reazioni pericolose.*

1.m) I rifiuti vengono alimentati all'impianto secondo le modalità indicate nel Manuale Operativo del Forno F3 in cui sono altresì indicate le principali procedure e modalità gestionali sia in regime di marcia ordinaria, sia in emergenza.

1.n) Le scorie e le ceneri pesanti prodotte dal processo di incenerimento dei rifiuti nel Forno F3 non possono presentare un tenore di incombusti totali, misurato come carbonio organico totale (TOC) superiore al 3% in peso o una perdita per ignizione superiore al 5% in peso sul secco.

1.o) Le acque reflue contenenti sostanze pericolose provenienti dalla depurazione dei fumi del Forno F3 vengono sottoposte a trattamento chimico-fisico nella sezione impiantistica ad esse dedicate che deve garantire il rispetto dei valori limite di emissione di cui al Paragrafo D dell'Allegato 1 al Titolo III-bis della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi, a piè d'impianto di trattamento.

1.p) Le altre acque di processo (spegnimento scorie, flussaggio pompe e spurgo caldaia) sono destinate all'unità di pretrattamento chimico-fisico della sezione TAPO dell'impianto TAS. Le acque meteoriche di dilavamento sono inviate a trattamento nell'impianto TAS e nello specifico, qualora non contaminate, alla sezione TAPI. Alla stessa sezione TAPI dell'impianto TAS è inoltre inviato, per la parte eccedente le esigenze di riutilizzo in sito, lo spurgo delle torri di raffreddamento.

3. Di stabilire che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento mediante incenerimento (D10) di rifiuti anche pericolosi nel Forno F3 del Centro Ecologico Baiona interessato dalla modifica in questione, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, il gestore è tenuto **entro 90 giorni** dalla data del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA adeguare, tramite appendice, la garanzia finanziaria attualmente in essere con riferimento al presente atto.

Fino alla scadenza del termine sopraindicato di 90 giorni, le operazioni di incenerimento D10 dei rifiuti nel Forno F3 del Centro Ecologico Baiona possono essere proseguite alle condizioni indicate nell'AIA vigente.

Presso l'installazione, unitamente all'AIA, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di ARPAE SAC di Ravenna delle garanzie finanziarie prestate per esibirle ad ogni richiesta degli organi di controllo;

4. Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA n. 1562 del 29/03/2019 e smi;

5. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;

6. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

INFORMA che:

- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott.ssa Daniele Ballardini

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.